



COMUNE DI SAMPEYRE

(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/08/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/07/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/07/2020

RIADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 2 del 28/05/2022

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)	4
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>4</u>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 5 - Soggetto attivo	6
<u>TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</u>	<u>6</u>
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Art. 7 - Soggetti passivi.....	7
Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 10 - Superficie degli immobili.....	8
<u>TITOLO III - TARIFFE</u>	<u>8</u>
Art. 11 - Costo di gestione	8
Art. 12 - Determinazione della tariffa	8
Art. 13 - Articolazione della tariffa.....	9
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo.....	9
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche	9
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	9
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche	10
Art. 19 - Scuole statali	10
Art. 20 - Tributo giornaliero	10
Art. 21 - Tributo provinciale	10
<u>TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</u>	<u>10</u>
Art. 22 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche.....	10
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	11
Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	11
Art. 25 - Riduzione per agriturismi	11
Art. 26 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti.....	11
Art. 26 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	11
Art. 26 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	12
Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	12
<u>TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</u>	<u>12</u>
Art. 28 - Obbligo di dichiarazione.....	12
Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	13
Art. 30 - Poteri del Comune.....	13
Art. 31 - Accertamento	13
Art. 32 - Sanzioni.....	13
Art. 33 - Riscossione	14
Art. 34 - Interessi.....	14
Art. 35 - Riscossione coattiva.....	14
Art. 36 - Rimborsi.....	14
Art. 37 - Somme di modesto ammontare.....	14

Art. 38 - Contenzioso.....	15
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</u>	15
Art. 39 - Entrata in vigore	15
Art. 40 - Clausola di adeguamento	15
Art. 41 - Disposizioni transitorie.....	15
Allegato A – Categorie utenze non domestiche TARI	16
Allegato B – Zone non servite con riduzione 60%.....	20
Allegato C – Rifiuti urbani (Art.3 Regolamento)	21
Allegato D – Comunicazione per l’uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta rifiuti.....	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione, dall'art.52 D. Lgs. N.446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Sampeyre, della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge n.147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la loro raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 3. Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
In riferimento a quanto stabilito per i rifiuti urbani, è possibile consultare allegato C, di seguito riportato.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 29, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% di abbattimento
officine meccaniche	40%
studi professionali	10%
lavanderie	20%

tipografie artigiane	40%
falegnamerie	50%
laboratori artigianali di produzione e assemblaggio minuteria varia	30%
centri per stoccaggio, conservazione e lavorazione frutta	40%

- b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, di cui all'art.1, comma 649, della legge 147/2013;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche scoperti;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
5. La tassa rifiuti non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di arredo nonché di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (esclusi quelli condominiali o comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione autonoma) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- d) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. In caso di decesso, emigrazione, cambio indirizzo dell'intestatario dell'utenza, la variazione è effettuata d'ufficio, in capo al componente del nucleo familiare eventualmente ancora residente ed intestatario della scheda anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o dall'area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del **Piano finanziario (PEF) predisposto dall'Ente gestore del servizio** degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del **Piano finanziario (PEF) predisposto dall'Ente gestore del servizio** e con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano **le tariffe** deliberate per l'anno precedente.

5. Su una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati in regime di convenzione con l'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi. Per poter usufruire di tale riduzione dovrà essere presentata apposita dichiarazione;

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29 (trenta giorni dall'intervenuta variazione), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 29 comma 1.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o tenute a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. **3**.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **3** unità, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, inserendole nella categoria delle utenze domestiche non residenti.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità in caso di residenza nella R.S.A. o istituto, o decurtato di una unità (per famiglie di almeno due componenti) nel caso di domicilio nella R.S.A. o istituto.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le strutture ricettive extraalberghiere e le locazioni turistiche previste dalla vigente legislazione regionale in materia (Bed & Breakfast, Affittacamere, Case e appartamenti vacanze, ecc.), sono inserite nelle categorie degli "Alberghi con/senza ristorante" qualora condotte da titolare di partita IVA. Se, invece, condotte da persona priva di partita IVA, le medesime sono considerate utenze domestiche, autonome rispetto all'abitazione del conduttore, ancorché comprese nella stessa unità immobiliare.

Per tali utenze sono conteggiati i seguenti occupanti ai fini del calcolo della quota fissa e variabile della tassa:

- 1 camera da letto: n.2 occupanti
- 2 camere da letto: n.3 occupanti
- 3 camere da letto: n.4 occupanti
- 4 camere da letto: n.5 occupanti
- 5 camere da letto e oltre: n.6 occupanti

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo, ove non diversamente disciplinato e corrisposto, si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per quanto riguarda il mercato settimanale è facoltà della Giunta Comunale accordare esenzioni o agevolazioni specifiche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, comprese le riduzioni o maggiorazioni previste.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 40%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per gli immobili situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta ovvero situati nelle borgate di cui all'allegato B).

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.25. Riduzione per agriturismi

1. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 10%, da richiedere da parte dell'utenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 29.

Art. 26. Riduzioni per il riciclo di rifiuti

1. La quota variabile del tributo dovuto dalle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della Direttiva Europea n. 2008/98, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo, allegando copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e riciclo.

5. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

6. Qualora i rifiuti riciclati siano prodotti su superfici escluse ai sensi dell'articolo 6, la riduzione non si applica.

Art. 26 bis. – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore al minimo stabilito dalla legge, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

Art. 26 ter. – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del precedente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso (allegato D), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa/attività deve contenere:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore al minimo previsto dalla legge, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
Può essere richiesta una planimetria dei locali asseverata da un Tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una planimetria redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, gli elaborati devono essere firmati dal responsabile dell'attività.
Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi sono sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso vi fossero utenze aventi diritto a più di una riduzione o agevolazione si prende in considerazione solo la più vantaggiosa per l'utenza.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, fermo restando che, nei casi di subentro, ove prodotta dopo la data di emissione del ruolo, avrà effetto a valere dal ruolo dell'anno successivo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per i residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o dei soggetti di cui al precedente art. 28 comma 3;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o per via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di ricezione al protocollo del Comune.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune sulla base del proprio organigramma e di quanto previsto dal D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii., designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione. Il numero delle rate è stabilito sulla base della normativa vigente.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in n.2 rate scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno.

Tali scadenze, nonché la ripartizione in percentuale degli importi dovuti, possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. L'importo complessivo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori od inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 art. 1, della legge 296/2006.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta:

- a- direttamente dal Comune
- b- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, nel caso il rimborso venga effettuato oltre il termine dei centoottanta giorni previsto dal precedente comma 1.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,

00 euro per anno d'imposta, ad esclusione della tariffa giornaliera.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE TARI**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categorie DPR 158/1999 Comuni fino a 5000 abitanti		Descrizione categoria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none">- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali- Associazioni o istituzioni politiche- Associazioni o istituzioni culturali- Associazioni o istituzioni sindacali- Associazioni o istituzioni previdenziali- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro- Associazioni o istituzioni benefiche- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche- Associazioni o istituzioni religiose- Scuole da ballo- Sale da gioco- Sale da ballo e da divertimento- Musei e gallerie pubbliche e private- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado- Scuole parificate di ogni ordine e grado- Scuole private di ogni ordine e grado- Scuole del preobbligo pubbliche- Scuole del preobbligo private- Aree scoperte in uso- Locali dove si svolgono attività educative- Centri di istruzione e formazione lavoro
102	Campeggi, distributori di carburante	<ul style="list-style-type: none">- Campi da calcio- Campi da tennis- Piscine- Bocciodromi e simili- Palestre ginnico sportive- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva- Distributori carburante- Aree scoperte distributori carburante- Campeggi
103	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none">- Stabilimenti balneari
104	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none">- Saloni esposizione in genere- Gallerie d'asta
105	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none">- Alberghi con ristorante

106	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none"> - Ostelli per la gioventù - Foresterie - Alberghi diurni e simili - Alberghi - Locande - Pensioni - Affittacamere e alloggi - Residences - Case albergo - Aree scoperte in uso
107	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> - Soggiorni anziani - Case di cura e riposo - Case per ferie - Colonie - Caserme e carceri - Collegi ed istituti privati di educazione - Collettività e convivenza in genere - Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
108	Uffici, agenzie, studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici - Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli - Studi legali - Studi tecnici - Studi ragioneria - Studi sanitari - Studi privati - Uffici assicurativi - Uffici in genere - Autoscuole - Laboratori di analisi - Agenzie di viaggio - Ricevitorie lotto totip totocalcio - Internet point - Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi - Emittenti radio tv pubbliche e private
109	Banche e istituto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Istituti bancari di credito - Istituti assicurativi pubblici - Istituti assicurativi privati - Istituti finanziari pubblici - Istituti finanziari privati

110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - Librerie - Cartolerie - Bazar - Abbigliamento - Pelletterie - Pelliccerie - Elettrodomestici - Materiale elettrico - Apparecchi radio tv - Articoli casalinghi - Giocattoli - Colori e vernici - Articoli sportivi - Calzature - Sementi e prodotti agricoli e da giardino - Mobili - Materiale idraulico - Materiale riscaldamento - Prodotti di profumeria e cosmesi - Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita - Aree scoperte in uso - Negozi di mobili e macchine per uffici - Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti - Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> - Edicole giornali - Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari - Tabaccherie - Farmacie - Erboristerie - Articoli sanitari - Articoli di odontotecnica - Negozi vendita giornali - Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<ul style="list-style-type: none"> - Elettricista - Negozi pulitura a secco - Laboratori e botteghe artigiane - Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi - Falegnamerie - Legatorie - Aree scoperte in uso
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - Autofficine - Carrozzerie - Elettrauto - Officine in genere - Aree scoperte in uso
114	Attività industriali con capannoni di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilimenti industriali
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	<ul style="list-style-type: none"> - Attività artigianali di produzione di beni specifici

116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<ul style="list-style-type: none"> - Ristoranti - Rosticcerie - Trattorie - Friggitorie - Self service - Pizzerie - Tavole calde - Agriturismi - Osterie con cucina - Attività rientranti nel comparto della ristorazione - Aree scoperte in uso
117	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none"> - Bar - Caffè - Bar pasticcerie - Bar gelaterie - Aree scoperte in uso - Gelaterie - Pasticcerie
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - Negozi confetterie e dolci in genere - Negozi generi alimentari - Panifici - Latterie - Macellerie - Salumerie - Pollerie - Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso - Bottiglierie, vendita vino - Aree scoperte in uso negozi generi alimentari - Locali vendita ingrosso generi alimentari
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	<ul style="list-style-type: none"> - Plurilicenze alimentari e/o miste
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<ul style="list-style-type: none"> - Negozi di frutta e verdura - Pescherie - Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab - Aree scoperte in uso - Negozi di fiori - Locali vendita serre
121	Discoteche, night club	<ul style="list-style-type: none"> - Night clubs - Ritrovi notturni con bar ristoro - Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO B

ZONE NON SERVITE CON RIDUZIONE 60%

B.TA BERGIA

B.TA CHIOTTI

B.TA CUGNET

B.TA DANNA

B.TA DOVI

B.TA FONDOVET

B.TA LANTERMINI

B.TA PERGA

B.TA PRAMIRANO

B.TA PRATOLUNGO

B.TA PUY INFERIORE

B.TA PUY SUPERIORE

B.TA RICCHETTA

B.TA S. ANNA

B.TA SODANI

B.TA TECCHIASSO

B.TA VALLONE RICCHIARDI

LOCALITA' CIAMBUN

LOC. BORGATE COLLETO

MEIRA BERGIA

MEIRA MISON

MEIRA PAOLA

MEIRE CIAMPANESIO

MEIRE DI RUA'

MEIRA GARNERI

MEIRE PUY

REG. DUEA

ALLEGATO C**Rifiuti urbani (Art.3 Regolamento)**

<u>CodiciCER</u>	<u>Rifiuti speciali</u>	<u>CodiciCER</u>	<u>Rifiuti urbani</u>
2	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (non sono compresi i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non è stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs.22/97)
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	15 01 02	Imballaggi in plastica
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	15 01 03	Imballaggi in legno
02 03 04	Scart inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	15 01 04	Imballaggi metallici
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	15 01 06	Imballaggi in materiali misti
3	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	15 01 07	Imballaggi in vetro
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	15 01 09	Imballaggi in materia tessile
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

03 03 03	Scarti di corteccia e legno	16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
03 08 01	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati non contenenti sostanze pericolose	16 01 03	Pneumatici fuori uso
4	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE	16 01 12	Pastiglie per freni, non contenenti amianto
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	16 01 17	Metalli ferrosi
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	16 01 18	Metalli non ferrosi
7	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	16 01 19	plastica
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	16 01 20	vetro
07 02 13	Rifiuti plastici	16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici	16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
08 03	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA	16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)	16 06	Batterie ed accumulatori
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	16 06 05	Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

17 02	Legno, vetro e plastica	20 01 01	Carta e cartone
17 02 01	Legno	20 01 02	Vetro
17 02 02	Vetro	20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
17 02 03	Plastica	20 01 10	Abbigliamento
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)	20 01 11	Prodotti tessili
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	20 01 25	Oli e grassi commestibili
17 04 02	Alluminio	20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
17 04 03	Piombo	20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17 04 04	Zinco	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
17 04 05	Ferro e acciaio	20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
17 04 06	Stagno	20 01 39	Plastica
17 04 07	Metalli misti	20 01 40	Metallo
		20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIA' CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)	20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
18 01	Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	20 02 01	Rifiuti biodegradabili
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati	20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	20 03	Altri rifiuti urbani
		20 03 01	Altri rifiuti urbani non differenziati
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose	20 03 02	Rifiuti dei mercati

18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	20 03 03	Residui della pulizia stradale
18 02 01	Oggetti da taglio inutilizzati	20 03 07	Rifiuti ingombranti
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03	20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose		

I rifiuti di cui sopra sono assimilati con criteri ed in relazione a quantitativi che possono essere gestiti dal sistema di raccolta e trasporto in vigore nel Comune, stabiliti dalla Giunta Comunale.

ALLEGATO D

Spett.

COMUNE DI _____

Servizio Tributi

OGGETTO: Comunicazione per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta rifiuti.

IMPRESA/ATTIVITÀ

1. _____

residenza/sede

codice fiscale _____ telefono _____

mail _____ PEC _____

SOTTOSCRITTORE

2. **Cognome e nome**

Residenza

codice fiscale _____ telefono _____

mail _____ PEC _____

- in qualità di (Rappresentante legale, Titolare, Presidente, ecc.)

COMUNICA

di voler conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani a decorrere dal _____ e per un periodo di anni _____ (minimo 5).

DICHIARA

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili:

o _____

0 _____
0 _____
0 _____

- **il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO:**

0 _____

- **i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti):**

0 _____
0 _____
0 _____

- **di impegnarsi a restituire le seguenti attrezzature pubbliche in uso (ad es. cassoni e containers):**

0 _____
0 _____

- **il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto:**

0 _____
0 _____

La presente comunicazione è anche denuncia di variazione ai fini della TARI.

Entro il 31 marzo di ciascun anno provvederà a comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Note:

Allegati:

- idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

_____ li _____

Firma

Tutela della Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. – I dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata.

I dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali ed istituzionali.